

## Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominata "Associazione Marc'Antonio Ingegneri ETS" di seguito indicata come "Associazione". L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede in Cremona, via Foppone, 1/A. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, uguaglianza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad enti, enti di rappresentanza o a reti del Terzo Settore nonché stipulare accordi o convenzioni con enti privati e pubblici.

## Art.2 - Finalità

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riferibili a:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone favorendo lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità creando nuove prospettive musicali ed artistiche;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in

via principale le seguenti attività di interesse generale, senza discriminazioni di alcun tipo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza

inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

### Art.3 - Attività

L'Associazione svolge attività formativa, culturale e artistica nel campo della musica anche con riferimento alla musica sacra e discipline attinenti.

L'Associazione svolge inoltre attività di valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e architettonici promuovendone e favorendone la conoscenza e la fruizione nell'ambito dell'uso e della tradizione musicale.

Per raggiungere tale scopo svolgerà le attività atte a:

- promuovere e favorire lo studio e la pratica musicale;
- gestire scuole e corsi di musica;
- promuovere, organizzare e gestire: corsi, seminari, incontri, laboratori, congressi, concerti, manifestazioni, rassegne, concorsi, mostre, raccolte ed esposizioni, produzioni multimediali, opere editoriali, ricerche e pubblicazioni;
- promuovere, sviluppare, organizzare e gestire progetti relativi a metodologie didattiche, applicazioni terapeutiche ed educative, innovazione nelle forme di produzione e fruizione della musica;
- promuovere e organizzare gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi educativi;
- gestire, possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, struttura sia mobile che immobile.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e

deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### Art.4 - I Soci

Sono soci le persone e gli enti che sostengono l'Associazione, che ne condividono le finalità e gli scopi senza alcuna discriminazione, e che si impegnano a contribuire al suo sviluppo. Qualora divenisse socio un Ente, esso sarà rappresentato da una sola persona.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso

dei genitori.

L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati cessano di appartenere all' Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti.

Chi vuole diventare socio ordinario o sostenitore deve presentare domanda scritta di ammissione a socio.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la relativa deliberazione, specificando il motivo dell'eventuale

rigetto.

L'ammissione deve essere annotata sul libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa o altro contributo con periodicità annuale o una tantum di valore significativo.

I soci benemeriti sono i soci che hanno particolarmente operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi. I soci benemeriti sono deliberati dal Consiglio Direttivo all'unanimità. I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

## Art.5 - Doveri e Diritti dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa;

- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Tutti i Soci hanno il diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- di partecipare alle Assemblee;
- se maggiorenni ed iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, di esercitare l'elettorato attivo e passivo, di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, di approvare i bilanci e di concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari;
- se minorenni ed iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, di esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale con la sola esclusione dell'elettorato passivo.
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; non è consentita l'estrazione di copie.

## Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Ai Soci che ricoprono cariche associative possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### Art. 7- L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di ogni altro contributo stabilito.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale e si svolge sempre in presenza senza interventi mediante mezzi di telecomunicazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. I componenti degli Organi Sociali non possono essere portatori di deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo, con libertà di mezzi , mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e nominare i componenti degli Organi Sociali;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare circa i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- deliberare circa il rigetto della domanda o l'esclusione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno

un terzo dei soci.

Le maggioranze per l'assemblea straordinaria sono le medesime per la prima e seconda convocazione.

I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- deliberare circa modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- deliberare circa lo scioglimento dell'Associazione stessa, la nomina ed i poteri dei Liquidatori ed ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza con decisione deliberata da tre quarti (3/4) dei soci con diritto di voto;
- esercitare il potere di revoca nei confronti dei componenti degli Organi Sociali e del Presidente e deliberare circa la sfiducia e la decadenza dall'incarico con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dalla persona designata dalla assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario verbalizzante.

Spetta esclusivamente al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dell'intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

## Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti tra i Soci dall'assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Resta in carica tre anni fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado.

Nella sua prima seduta elegge il Presidente fra i componenti del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre:

- distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione;
- nominare un Direttore Artistico anche fra gli associati estranei al Consiglio;
- stipulare convenzioni con altre Associazioni o Enti, per il raggiungimento del fine sociale.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri, con ampia libertà di mezzi, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni e le deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Spetta al Consiglio la predisposizione di regolamenti a cui sono vincolati tutti i soci e la proposta alla Assemblea dei Soci di ogni modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale predisponendo il bilancio di esercizio annuale e il bilancio di previsione;
- nominare l'eventuale Direttore Artistico che, se estraneo al Consiglio, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto;
- nominare tra i soci eventuali soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale;
- individuare e deliberare in merito alle attività diverse secondarie e strumentali esperibili dall'Associazione;
- curare ogni aspetto amministrativo dell'Associazione incluso la contabilità e la tenuta delle relative registrazioni;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- tenere i libri sociali incluso: il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il registro dei volontari.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione provvede alla sua sostituzione con subentro dei primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione dell'ultima elezione. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade dal mandato. Nel caso un Consigliere risulti assente senza giustificato motivo in almeno due sedute anche non consecutive nel medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto e sostituito.

## Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione

nei confronti di terzi e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute, cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria.

Il Consiglio Direttivo può deliberare autonomamente di revocare il Presidente dalla specifica carica per giusta causa e, nell'arco della durata del proprio mandato, può assegnare la carica di Presidente ad altro amministratore.

## Art. 10 - Il Segretario

Quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può nominare il Segretario, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio.

Il Segretario dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato,

ma può essere rimosso o sostituito prima della scadenza del mandato.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma se non eletto quale Consigliere non esercita diritto di voto.

Il Segretario, sulla base delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio, dirige gli uffici dell'Associazione, tiene aggiornati i libri e registri sociali, assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi, cura gli affari ordinari e svolge i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio.

## Art. 11 - Il Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato il bilancio consuntivo all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee

generali dell'attività dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

## Art. 12 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote sociali;
- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati da soci e terzi;
- contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici e privati o soci;

- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

### Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione saranno devoluti, in accordo alle norme di legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale.